

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

La Sport e Salute S.p.a., con sede legale in Roma, Piazza Lauro De Bosis, 15, P.IVA 07207761003 rappresentata dal Presidente, Dott. Marco Mezzaroma, domiciliato per la sua carica presso la sede (di seguito anche la “Società o Sport e Salute”)

E

L’Associazione Nazionale Comuni Italiani con sede legale in Roma, via dei Prefetti n.46, C.F. 80118510587, nella persona dell’on. Roberto Pella nella sua qualità di Presidente f.f., domiciliato per la sua carica presso la sede (di seguito anche “ANCI”)

(di seguito anche denominate congiuntamente le “Parti”)

PREMESSO CHE

- A) Sport e Salute S.p.A. – costituita in forza dell’articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002 n. 178 e ss.mm.ii. – è una società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che fornisce servizi di interesse generale in favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell’Autorità di Governo competente in materia di sport e promuove la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione, valorizzando lo sport nella sua dimensione sociale, ovvero come opportunità di crescita degli individui, delle comunità e dell’economia anche con la finalità di incrementare il benessere fisico e psichico, la salute e la qualità della vita di tutti i cittadini, con particolare attenzione verso tutti coloro che vivono in condizioni di disagio e svantaggio e, in particolare:
- i. ai sensi dell’art. 4 lettera b) del proprio Statuto, svolge attività nel campo dello sport, inclusa la promozione e l’organizzazione di eventi e/o progetti e la gestione di centri e impianti sportivi, a favore dei soggetti pubblici o privati che operano nel campo dello sport e della salute e provvede a sviluppare e sostenere la pratica sportiva, i progetti e le altre iniziative finalizzati allo

svolgimento di attività a favore dello sport, della salute e dello sviluppo della cultura sportiva;

- ii. ai sensi dell'art. 4 lettera e) del proprio Statuto, può operare quale società di ingegneria ai sensi della normativa vigente e, pertanto, può tra l'altro eseguire studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale comunque collegati all'oggetto sociale;
- iii. cura la formazione dei funzionari e dirigenti degli Enti Locali in materie quali l'impiantistica sportiva, la gestione e l'organizzazione dell'attività sportiva;
- iv. gestisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
- v. in base all'articolo 8, comma 9 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n.178 e ss.mm.ii., può stipulare convenzioni anche con regioni, province autonome ed enti locali;
- vi. è qualificata di diritto centrale di committenza ai sensi dell'art.63 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n.36/2023);
- vii. ai sensi dell'art.22, comma 4 del decreto-legge n.44/2023, convertito con modificazioni dalla legge n.74 del 21 giugno 2023, è autorizzata a fornire supporto tecnico-operativo alle amministrazioni interessate, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli di intesa, per sostenere l'attuazione degli investimenti pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e da tutti gli altri fondi di provenienza nazionale o europea.

B) Gli Atti di indirizzo per l'azione istituzionale di Sport e Salute S.p.A., emanati dall'Autorità di Governo con delega allo Sport prevedono in particolare:

- a. che l'azione istituzionale della Società sia "finalizzata alla promozione del benessere fisico e psichico, della salute e della qualità della vita di tutti i cittadini, con particolare attenzione verso tutti coloro che vivono in condizioni di disagio e svantaggio", evidenziando la necessità di "orientare la programmazione in materia di sport anche alla ricerca di un costante raccordo con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale";
- b. l'incremento e diffusione della pratica sportiva e degli stili di vita sani e attivi" e che la Società oper(i) affinché l'accesso alle attività sportive sia consentito a chiunque così che lo sport, l'esercizio fisico, gli stili di vita sani divengano un diritto universale, senza barriere, per tutti, a tutte le età";
- c. che la Società realizzi "iniziative volte a integrare i programmi per l'attività fisica e sportiva nella scuola primaria" e stimoli "d'intesa con il Dipartimento

per lo sport: - lo svolgimento di programmi per la promozione dell'attività sportiva nella scuola secondaria e per il sostegno alla carriera scolastica e post-scolastica degli atleti; - la valorizzazione dello sport universitario e il rafforzamento dei percorsi universitari connessi allo sport”;

d. che la Società per contribuire alla crescita e allo sviluppo del sistema sportivo” opera per :

“(i.) efficientare e massimizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche, ottimizzando il sistema di allocazione dei contributi pubblici;

(ii.) erogare servizi agli organismi sportivi e agli Enti locali;

(iii.) sviluppare le competenze degli operatori del sistema sportivo;

(iv.) valorizzare gli eventi sportivi”.

- C) l'ANCI è un'associazione riconosciuta avente lo scopo di tutelare e rappresentare gli interessi generali dei Comuni, delle Città Metropolitane e degli enti di derivazione comunale, costituendone il sistema di rappresentanza. Essa valorizza le specificità del sistema dei Comuni, promuovendo politiche di sostegno di livello nazionale e regionale;
- D) l'ANCI cura la raccolta, l'analisi e la diffusione dei dati e delle informazioni riguardanti le Città metropolitane, i Comuni e gli enti di derivazione comunale, al fine di supportare gli indirizzi politico-istituzionali, in un'ottica di innovazione amministrativa e semplificazione istituzionale;
- E) l'ANCI svolge attività di sostegno, di assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli ed articolazioni;
- F) ai Comuni italiani sono attribuite, ai sensi dell'art. 118, comma 1 della Costituzione e dell'art. 60, D.P.R. n. 616/1977, le funzioni amministrative in materia di promozione di attività ricreative e sportive nei rispettivi territori e, questi, riconoscono la pratica sportiva come elemento fondamentale ed indispensabile nel processo di crescita formativa, integrazione sociale e culturale degli individui, in particolare dei giovani;
- G) ANCI e Sport e Salute rientrano tra i soggetti indicati a fini statistici nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica) (ISTAT) rientrando pertanto nel novero delle pubbliche amministrazioni;
- H) ANCI e Sport e Salute rientrano nella categoria di amministrazione aggiudicatrice e di stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 1, lett. a), e) e lett.

q), dell'All. I.1 del D.lgs. n. 36/2023 e, pertanto, possono concludere gli accordi previsti dall'art. 7, co. 1 e 4, del medesimo decreto legislativo;

VISTO

- I) il decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- J) l'articolo 7, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n.36/2023) che esclude dalla applicazione del Codice stesso la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti quando sussistono determinate condizioni;
- K) l'articolo 33 della Costituzione che prevede che *«La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme»*.

CONSIDERATO CHE

- L) in sede di Conferenza Unificata, svoltasi in data 19 gennaio 2022, è stato stipulato un Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, Anci e Upi, ai sensi dell'art.9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, repertoriato all'atto n.8/CU del 19 gennaio 2022, al fine di stabilire una stretta collaborazione e condividere scelte e iniziative in materia di sport ed è stato convenuto che le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali possono stipulare specifiche convenzioni con Sport e Salute S.p.A. in diversi settori di intervento;
- M) le Parti, promuovono insieme al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Settimana europea dello sport - European Week Of Sport (EWoS), diffusa mediante la campagna di comunicazione denominata "BeActive". Il progetto, finanziato direttamente dalla Comunità Europea, mira a promuovere il benessere fisico e la salute dei cittadini, diffondendo i valori sportivi in ogni individuo a prescindere dalla fascia di età e dimensione sociale e si inserisce in un calendario i cui obiettivi sono focalizzati nella realizzazione di programmi legati alla partecipazione, all'inclusione e all'innovazione;
- N) le Parti, promuovono insieme al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'iniziativa Sport di Tutti - Parchi per la realizzazione, in cofinanziamento con i Comuni, di nuove aree sportive attrezzate polivalenti all'interno di parchi comunali pubblici o spiagge e Sport di Tutti – Parchi 4-14 per la realizzazione, in cofinanziamento con i Comuni, all'interno di parchi comunali pubblici, con strutture per lo svolgimento di attività ludico motoria e fisica rivolta ai bambini e bambine, ragazzi e ragazze dai 4 ai 14 anni;

- O) le Parti, in passato, hanno inoltre sottoscritto un Protocollo di Intesa con l'obiettivo di promuovere l'attività fisica e sportiva nei parchi urbani anche al fine di dotare le aree verdi cittadine di strutture per lo svolgimento di attività sportiva all'aperto;
- P) è interesse delle Parti rinnovare la loro collaborazione al fine di sviluppare ulteriori interventi e progettualità per la gestione e la valorizzazione di asset legati al mondo dello sport, alla diffusione sociale della pratica sportiva sul territorio comunale e, in generale, al miglioramento del benessere dei cittadini;
- Q) è, altresì, interesse della Società perseguire il proprio scopo sociale e dare seguito alle indicazioni di indirizzo ricevute dal Governo, dando attuazione, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e in particolare con le Regioni e gli Enti pubblici locali, a progetti finalizzati allo svolgimento di attività a favore dello sport, della salute e dello sviluppo della cultura sportiva;
- R) le Parti per la realizzazione comune delle rispettive finalità e degli specifici obiettivi indicati in premessa, con il presente Accordo intendono realizzare una cooperazione, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 4 del richiamato D. Lgs n. 36 del 2023, mettendo sinergicamente a sistema le rispettive competenze per le attività di interesse comune così come dettagliatamente esplicitate nel prosieguo al presente Accordo di cooperazione (di seguito solo "Accordo");

**TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO E
STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Art. 1
(Oggetto)**

1.1. Il presente Accordo ha ad oggetto la cooperazione fra l'ANCI e Sport e Salute nell'ambito delle reciproche funzioni istituzionali e competenze. In particolare, la cooperazione potrà incentrarsi sulle seguenti attività, indicate a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) promozione, organizzazione e gestione di eventi sportivi;
- b) impiantistica sportiva (ivi inclusa la progettazione e gestione di impianti, il censimento degli impianti sportivi stessi, sviluppo di progettualità legate all'attività fisica all'aperto c.d. playground);
- c) progetti di diffusione dello sport nel mondo scolastico;
- d) formazione in materie quali impiantistica sportiva, gestione organizzazione di eventi e dell'attività sportiva, nonché per progetti di alto valore sociale;
- e) attuazione di programmi di istruzione e formazione con particolare focus sulla salute e sugli stili di vita;

- f) progetti e campagne di comunicazione con focus specifico su temi legati alla prevenzione ed alla tutela della salute attraverso lo sport;
- g) iniziative volte all'incremento dell'attività fisica e sportiva in ogni fascia di età della cittadinanza;
- h) programmi e progetti sociali finalizzati allo sviluppo dell'inclusione, delle pari opportunità e dell'integrazione attraverso lo sport.

Art. 2

(Attivazione degli interventi)

2.1 L'attivazione degli interventi e/o progetti di collaborazione nei settori indicati all'art. 1 sarà avviata dalle Parti mediante sottoscrizione di successivi appositi atti attuativi, che regolamenteranno i termini e le modalità della collaborazione nonché gli eventuali aspetti di carattere economico nella forma del rimborso dei costi effettivamente sostenuti per la realizzazione delle attività in essi previste, ivi inclusi quelli gestionali, debitamente documentati e rendicontati secondo i principi di legge.

2.2 Per l'esecuzione delle attività nell'ambito della collaborazione di cui al presente Accordo, le Parti potranno avvalersi del proprio personale, di quello delle società eventualmente controllate ovvero avvalersi direttamente di quest'ultime, nonché, nel rispetto delle normative vigenti e dei principi di economicità, efficacia e imparzialità, della collaborazione di soggetti terzi allo scopo individuati.

Art. 3

(Durata e recesso)

3.1 Il presente Accordo ha validità di tre anni dalla data dell'ultima sottoscrizione.

3.2 Eventuali proroghe, rinnovi, modifiche e rimodulazioni del presente Accordo saranno concordati tra le Parti e formalizzati mediante atto scritto.

3.3. Ciascuna Parte potrà recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni, mediante comunicazione scritta da trasmettere, a mezzo PEC, all'altra parte agli indirizzi indicati all'art.8.

Art. 4

(Comitato di Coordinamento)

4.1 Per coordinare le attività di collaborazione tra le Parti viene istituito un Comitato di Coordinamento formato da due membri indicati dall'ANCI e due membri indicati da

Sport e Salute che, tra le altre cose, potrà individuare, promuovere e programmare progetti di collaborazione nelle aree di attività di cui all'art. 1 del presente Accordo.

4.2 I membri che comporranno il Comitato di Coordinamento presteranno la propria attività senza oneri economici a carico delle Parti.

Art. 5

(Oneri finanziari)

5.1. Il presente Accordo non comporta oneri finanziari né comporta impegni di carattere economico a carico delle Parti, non ha alcuna finalità commerciale e non comporta alcuna forma di esclusiva, restando le Parti pienamente libere di stipulare analoghi accordi con soggetti terzi.

Articolo 6

(Utilizzo dei loghi)

6.1. Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi/loghi, ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e/o il marchio e/o logo di una delle Parti, senza la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria.

6.2. L' autorizzazione all'uso del logo di ANCI verrà rilasciata nelle forme stabilite dal "Regolamento per l'uso del Marchio ANCI", disponibile sul sito internet istituzionale www.anci.it, del quale la Società, con la sottoscrizione in calce al presente Accordo, dichiara sin d'ora di aver preso visione e di accettare integralmente lo stesso.

6.3. Alla scadenza del presente Accordo e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio, il marchio, la denominazione o il logo della controparte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fossero state a ciò specificamente autorizzate in precedenza, salvo un nuovo accordo scritto e ad eccezione dell'utilizzo derivante da interventi e/o progetti di collaborazione attivati dalle Parti ai sensi dell'art.2.1 che non dovessero essere ancora giunti al loro termine al momento della scadenza e/o cessazione per qualunque ragione dell'Accordo stesso.

6.4. Il presente Accordo non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito a diritti d'autore e/o marchi e/o loghi dell'altra Parte. Nel caso in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività che possono dar luogo ad uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale le Parti concordano di stipulare separati Accordi scritti che delinearanno i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà intellettuale.

Articolo 7

(Comunicazione e visibilità del Accordo)

- 7.1. Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente Accordo.
- 7.2. Le Parti possono promuovere piani di comunicazione relativi alle attività di cui al presente Accordo congiuntamente o singolarmente e nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione, con preventiva informazione e relativa approvazione dall'altra Parte.
- 7.3. Le Parti si danno espressamente atto che la diffusione di qualunque iniziativa connessa al presente Accordo attraverso i canali di comunicazione istituzionali ha carattere puramente informativo e non costituisce condizione di preferenza né di esclusività in favore delle stesse.

Art.8

(Comunicazioni)

8.1. Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni del presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o PEC e indirizzata a:

- ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Via dei Prefetti, 46, 00186 Roma, anci@pec.anci.it
- Sport e Salute: Direzione Strategie, Progetti di Sviluppo e Shared Services, Piazza Lauro De Bosis, 15 Roma, strategie.sviluppo@cert.sportesalute.eu

Art. 9

(Tutela dei dati personali)

9.1 Tutti i dati personali di cui le Parti verranno in possesso in occasione dell'espletamento delle attività previste dal presente Protocollo saranno trattati, sia su supporto cartaceo sia mediante sistemi informativi, nel rispetto del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).

Art. 10

(Foro Competente)

10.1. Il presente Accordo la sua interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dalla legge italiana.

10.2 Ogni controversia che dovesse sorgere tra le Parti in relazione o in dipendenza del presente Accordo e che non possa essere risolta in via amichevole sarà devoluta in via esclusiva al giudice competente del Foro di Roma.

Art. 11

(Rinvio)

11.1 Per tutto quanto non disciplinato o richiamato nel presente Accordo, si rinvia alle leggi e ai regolamenti pro tempore vigenti e applicabili.

Art. 12

(Firma digitale e registrazione)

12.1. Il presente Protocollo è sottoscritto con firma digitale sarà registrato in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per Sport e Salute S.p.a.
Il Presidente
Dott. Marco Mezzaroma

Per ANCI
Il Presidente f.f.,
on. Roberto Pella